SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1999, n. **556.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

00G0172

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2000.

Approvazione del programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002.

00A4816

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 febbraio 2000, n. **124.**

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 6;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonché di taluni rifiuti sanitari;

Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Vista la direttiva 96/61/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visti gli atti di concerto espressi dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente con note prot. n. 100.1/1827-G/7095 in data 2 dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre 1999;

Considerato che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e può essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione più severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificità delle singole categorie di impianti;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999 e del 7 febbraio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:

a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;

b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;

c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.

2. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto pericoloso: i rifiuti solidi o liquidi individuati nell'allegato *D* al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

b) impianto di incenerimento: qualsiasi apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosi mediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. In questa definizione sono inclusi gli impianti che effettuano coincenerimento, cioè gli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale, nonché tutte le installazioni e il luogo dove queste sono ubicate, compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

c) nuovo impianto di incenerimento: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione viene rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) impianto di incenerimento preesistente: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

e) valori limite di emissione: la concentrazione e/o la massa delle sostanze inquinanti che non deve essere superata nelle emissioni degli impianti durante un periodo specificato;

f) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;

g) capacità nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.

Art. 3.

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti di incenerimento:

a) inceneritori per carcasse o resti di animali;

b) inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato *H* al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

c) inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato *I* al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

d) inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.

Art. 4.

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi

1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate dalla regione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono inoltre indicare esplicitamente la capacità nominale dell'impianto di incenerimento nonché i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento.

Art. 5.

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi

1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti che effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi rispettate, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti destinati principalmente all'incenerimento, da emanarsi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono indicare esplicitamente i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che alimentano l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e il loro contenuto massimo di agenti inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare esplicitamente il divieto di cui al comma 2.

Art. 6.

Obblighi di comunicazione

1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità redigono ed inoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.

Art. 7.

Informazione

1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente, nonché il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1;

b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2, suballegati 1 e 2;

b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile.

Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi dall'inizio dell'alimentazione di tali impianti con rifiuti pericolosi, nelle condizioni più sfavorevoli previste, deve risultare che i valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono rispettati; per tale periodo l'autorità competente può consentire deroghe rispetto alla percentuale 40% indicata nel precedente paragrafo.

3. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di oli usati, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti pericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

a) gli oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3, suballegato 1, secondo i metodi di analisi ivi indicati;

b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW;

c) i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile;

d) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2.

4. Gli impianti preesistenti destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti si adeguano alle norme tecniche e ai valori limite di emissione di cui all'allegato 1 entro il 1° luglio 2000.

5. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1° luglio 2000 alle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2, in funzione del valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.

6. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il coincenerimento di oli usati, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 1° luglio 2000.

7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizione che, entro il 1° luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sarà definitivamente chiuso oppure cesserà di effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionerà per più di 20.000 ore.

8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e 5, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto dagli stessi commi, la regione o la provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto.

9. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 6, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 5, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1° luglio 2000, previsto nei commi 4, 5 e 6, oppure fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 7 entro e non oltre il 30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2000

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 39

ALLEGATO 1

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi, nonché per il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.

A. Valori limite di emissione in atmosfera

Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso:

1) Monossido di carbonio:
50 mg/m^3 come valore medio giornaliero e
100 mg/m^3 come valore medio semiorario

2) Polveri totali
10 mg/m^3 come valore medio giornaliero e
30 mg/m^3 come valore medio semiorario

3) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale:
10 mg/m^3 come valore medio giornaliero e
20 mg/m^3 come valore medio semiorario

4) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):
10 mg/m^3 come valore medio giornaliero e
60 mg/m^3 come valore medio semiorario

5) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):
1 mg/m^3 come valore medio giornaliero e
4 mg/m^3 come valore medio semiorario

6) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2):
50 mg/m^3 come valore medio giornaliero e
200 mg/m^3 come valore medio semiorario

7) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO_2):
200 mg/m^3 come valore medio giornaliero e
400 mg/m^3 come valore medio semiorario

8) Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd)*
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)*:

0,05 mg/m^3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

* Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

9) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)*:
0,05 mg/m³ come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

* Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

10) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)*
Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)*
Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)*
Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)*
Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)*
Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)*
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)*
Nichel e suoi composti espressi come nichel (Ni)*
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)*
Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn)*:

0,5 mg/m³ come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

* Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)*:

0,1 ng/m³ come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore

* Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):

	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano(HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

12) Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:
- Benz[a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

0,01 mg/m^3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
- temperatura 273 K
- pressione 101,3 kPa
- gas secco
- tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume; in caso di incenerimento di oli usati, il riferimento diventa 3% in volume nell'effluente gassoso secco.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

C. Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera

1. Metodi di campionamento e analisi

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 24 maggio 1988 n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.

2. Misurazioni in continuo
Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A punto 5) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla lettera A punto 4).
I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

3. Misurazioni periodiche
Devono essere misurate almeno semestralmente le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A punti 8), 9), 10), 11) e 12) nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche. Per i primi 12 mesi di funzionamento le misurazioni devono essere bimestrali.

4. Valutazione dei risultati delle misurazioni
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
- tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e
- tutti i valori medi semiorari non superano i pertinenti valori limite.
La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso della semiora trascorsa.
Il valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica dei valori semiorari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) del DPR 24 maggio 1988 n. 203.

5. Parametri di funzionamento
Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera G).
Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera G:
- tempo di permanenza
- temperatura minima
- tenore di ossigeno.

D. Emissioni diffuse in atmosfera

Nell'esercizio dell' impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'autorizzazione.
Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità di controllo.

F. Altezza del camino

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

G. Camera di combustione

Gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.
Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata almeno a 1100°C.
Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.
L'autorità competente può consentire l'applicazione di prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandole nell'autorizzazione, purché siano adottate tecniche appropriate nell'inceneritore o nei dispositivi di trattamento dell'effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati i valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A.

H. Bruciatori ausiliari

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.
Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione e non debbono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

I. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi:
- all'avviamento finché non sia raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento,
- ogni volta che la temperatura nella camera di combustione sia al di sotto di quella minima prescritta per l'incenerimento,
- ogni volta che le misurazioni continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati alla precedente lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 nonchè 5 ove applicabile.

L. Efficienza di incenerimento

Gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

Il contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso.

M. Recupero energetico

Il calore generato dal processo di incenerimento deve essere sfruttato nella maggior misura possibile.

N. Consegna e ricezione dei rifiuti

1. Condizioni di accettazione dei rifiuti

Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:

- composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;
- le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.

2. Procedura di ricezione dei rifiuti

Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:

- deve essere determinata la massa dei rifiuti;
- devono essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n°22 del 5 febbraio 1997 e, se del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
- ove non risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per quanto possibile prima del conferimento, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al punto 1, e per consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

3. Esenzioni

Le autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto previsto ai punti 1 e 2 agli impianti industriali ed alle imprese che inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza.

O. Acque reflue dell'impianto di incenerimento

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali l'immissione in ambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata per quanto possibile.

Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate separatamente, a condizione che:

- siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e
- la massa di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nell' acque reflue in proporzione alla quantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in modo tale che la massa di cui è consentito lo scarico in acqua sia inferiore a quella di cui è consentito lo scarico nell'aria.

L'area dell'impianto di incenerimento, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere progettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Inoltre, deve essere predisposta una capacità di deposito delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto di incenerimento o dell'acqua contaminata che si è sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni di estinzione di incendi. Tale capacità deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano essere analizzate e , se necessario, trattate prima dello scarico.

P. Rifiuti risultanti dall'incenerimento

I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento sono recuperati o smaltiti in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22. A tal fine può essere necessario un trattamento preventivo dei rifiuti . Tali rifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro separati fin quando non viene valutata la loro possibilità di recupero o smaltimento, al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento essi dovrebbero essere trattati con tecnologie adeguate.
Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi, sotto forma di polvere, come ad esempio polvere delle caldaie e rifiuti secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere utilizzati contenitori chiusi.
Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve riguardare in particolare la frazione solubile e i metalli pesanti.

Q. Dismissione degli impianti

1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 2

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento in cui si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale effettivamente prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.

Suballegato 1

A. Valori limite di emissione in atmosfera

Gli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo tale che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dell'apparecchiatura (forno, caldaia, essiccatore, ecc.) dello stesso ed esclusi i periodi di arresti o guasti , non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione di seguito indicati.

Per gli inquinanti:
1) monossido di carbonio,
2) polveri totali,
3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapore espresse come carbonio organico totale,
4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl)),
5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF),
6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2),
7) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO_2),
8) Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd),
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl),
9) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg),
10) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb),
Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As),
Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb),
Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr),
Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co),
Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu),
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn),
Nichel e suoi composti espressi come nichel (Ni),
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V),
Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn),
11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF),
12) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA),

i valori limite di emissione sono calcolati applicando la seguente formula:

$$C = \frac{V\ rifiuto \times C\ rifiuto + V\ processo \times C\ processo}{V\ rifiuto + V\ processo}$$

dove:

V rifiuto = volume dell'effluente gassoso derivante esclusivamente dalla combustione dei rifiuti pericolosi nella quantità massima prevista nell'autorizzazione e determinato in base al rifiuto, specificato nell'autorizzazione, con il più basso potere calorifico. Il volume è normalizzato alle condizioni indicate alla lettera B dell'allegato 1. Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di rifiuti pericolosi è inferiore al 10% del calore totale prodotto dall'impianto, V rifiuto va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti che, inceneriti, equivalgono ad un calore prodotto del 10%, a calore totale dell'impianto fissato;

C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti alla lettera A dell'allegato 1;

V processo = volume dell'effluente gassoso derivante dall'attività dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati, normalmente utilizzati, nell'impianto (esclusi i rifiuti pericolosi), normalizzato alle condizioni previste dalla normativa. In assenza di norme per l'impianto in questione, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con l'aggiunta di aria che non sia indispensabile per il processo. la normalizzazione per le altre condizioni è quella specificata al punto B seguente;

C processo = valori limite di emissione, fissati dalla normativa statale o regionale nel caso vengano bruciati i combustibili normalmente autorizzati (esclusi i rifiuti pericolosi). In mancanza di tali disposizioni, si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se i valori limite per gli inquinanti monossido di carbonio e sostanze organiche sotto forma di gas e vapore espresse come carbonio organico totale, non sono fissati, si ricorre alle concentrazioni reali in massa;

C = valori limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di rifiuti pericolosi e combustibili autorizzati. Il tenore di ossigeno totale di riferimento, con cui sostituire il tenore di ossigeno per la normalizzazione di cui alla lettera B seguente, è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per V rifiuto e V processo rispettando il rapporto dei volumi parziali.
In ogni caso il valore limite di emissione (C) per policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF), determinato come previsto all'Allegato 1 lettera A, punto 11, non può essere superiore a 0,1 ng/m^3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore, ed il valore limite di emissione (C) per la somma degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), indicati all'Allegato 1 lettera A, punto12, non può essere superiore a 0,01 mg/m^3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.

Nell'applicazione della formula non si deve tenere conto degli inquinanti che non derivano direttamente dall'incenerimento di rifiuti pericolosi o dalla combustione di combustibili consentiti quali ad esempio quelli derivanti dai materiali necessari per la produzione oppure dai prodotti.
Non si deve tenere conto del monossido di carbonio derivante direttamente dall'incenerimento di rifiuti pericolosi se maggiori concentrazioni di tale inquinante nel gas di combustione sono richieste

da un particolare processo di produzione, purchè vengano rispettati i valori limite per gli inquinanti di cui ai punti 11 e 12 precedenti.

In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti pericolosi di cui è stato autorizzato il coincenerimento, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
temperatura 273 K,
pressione 101,3 kPa,
gas secco.
Per il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco si applica quanto previsto alla lettera A precedente.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

Suballegato 2

A. Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera

1. Metodi di campionamento e analisi

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.

2. Misurazioni in continuo
Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui al Suballegato 1, lettera A punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
La misurazione in continuo di HF (vedi Suballegato 1, lettera A punto 5) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui al Suballegato 1, lettera A punto 4.
I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

3. Misurazioni periodiche
Devono essere misurate almeno semestralmente le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui al Suballegato 1, lettera A, punti da 8 a 12, nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche. Per i primi 12 mesi di funzionamento le misurazioni devono essere bimestrali.

4. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
- tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e
- tutti i valori medi semiorari non superano i pertinenti valori limite.

La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso della semiora trascorsa.
Il valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica dei valori semiorari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

5. Parametri di funzionamento
Devono essere misurati e registrati in continuo:
- la temperatura dei gas nella camera di combustione,
- il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera;
- la quantità di rifiuti e di combustibile alimentato al forno.

Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera E:
- tempo di permanenza
- temperatura minima
- tenore di ossigeno.

B. Emissioni diffuse in atmosfera

Nell'esercizio dell' impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

C. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti all'impianto ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'autorizzazione.
Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità di controllo.

D. Altezza del camino

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

E. Camera di combustione

Gli impianti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.
Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata almeno a 1100°C.
L'autorità competente può consentire l'applicazione di prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandole nell'autorizzazione, purché siano adottate tecniche appropriate nell'impianto o nei dispositivi di trattamento dell'effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati i valori limite di emissione fissati al precedente Suballegato 1, lettera A.

F. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi:
- all'avviamento finché non sia raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento,
- ogni volta che la temperatura nella camera di combustione sia al di sotto di quella minima prescritta per l'incenerimento,
- ogni volta che le misurazioni continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati al precedente Suballegato 1, lettera A, per gli inquinanti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 nonchè 5 ove applicabile.

G. Efficienza di incenerimento

Gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

H. Recupero energetico

Il calore generato dal processo deve essere sfruttato nella maggior misura possibile.

I. Consegna e ricezione dei rifiuti

1. Condizioni di accettazione dei rifiuti
Prima di accettare i rifiuti nell'impianto, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:
- composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;
- le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.

2. Procedura di ricezione dei rifiuti
Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto, il gestore deve applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:
- deve essere determinata la massa dei rifiuti;
- devono essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n°22 del 5 febbraio 1997 e, se del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1°

febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;

- ove non risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per quanto possibile prima del conferimento, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al punto 1, e per consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

3. Esenzioni

Le autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto previsto ai punti 1 e 2 agli impianti industriali ed alle imprese che inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza.

L. Acque reflue dell'impianto di incenerimento

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali l'immissione in ambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata per quanto possibile.
Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate separatamente, a condizione che:
- siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e
- la massa di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nell' acque reflue in proporzione alla quantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in modo tale che la massa di cui è consentito lo scarico in acqua sia inferiore a quella di cui è consentito lo scarico nell'aria.

L'area dell'impianto, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere progettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

M. Rifiuti risultanti dall'incenerimento

I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto sono recuperati o smaltiti in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22. A tal fine può essere necessario un trattamento preventivo dei rifiuti. Tali rifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro separati fin quando non viene valutata la loro possibilità di recupero o smaltimento, al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento essi dovrebbero essere trattati con tecnologie adeguate.
Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi, sotto forma di polvere, come ad esempio polvere delle caldaie e rifiuti secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere utilizzati contenitori chiusi.
Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve riguardare in particolare la frazione solubile e i metalli pesanti.

N. Dismissione degli impianti

1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 3

Norme tecniche e valori limite di emissione per il coincenerimento di oli usati (già vigenti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392).

Suballegato 1 Caratteristiche degli oli usati per l'ammissibilità a coincenerimento.

A. Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per il coincenerimento di oli usati.

Per essere ammessi a coincenerimento, gli oli usati, campionati secondo i metodi indicati nella lettera C, devono rispettare per ciascun parametro i valori massimi e minimi di seguito indicati:

PARAMETRI	METODI	VALORI
Densità a 15 °C	NOM 42-83 ASTM D 1298	max 0,980 kg/l
Potere calorifico inferiore		min 30 MJ/kg
Sedimenti totali	NOM 112-71 ASTM D 2273	max 3,0% in peso
PCB/PCT	CEI 10-19 ASTM D 4059	max 25 mg/kg
Infiammabilità Cleveland	NOM 83-71 ASTM D 92	min 90 °C
Metalli: -Cromo -Cadmio -Vanadio -Nichel	Assorbimento atomico *Metodo IRSA 64 (N° 20)	max 100 mg/kg per la somma dei quattro metalli
-Piombo	Assorbimento atomico *Metodo IRSA 64 (N° 20)	max 2000 mg/kg
-Rame	Assorbimento atomico *Metodo IRSA 64 (N° 20)	max 500 mg/kg
Cloro totale	NOM 98-72 ASTM D 1317	max 0,60% in peso
Fluoro	NOM 98-72 ASTM D 1317	tracce
Zolfo	NOM 97-80 ASTM D 1552	max 1,50% in peso
Ceneri	NOM 12-88 ASTM D 482	max 1,50% in peso

* IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10

B. Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per il coincenerimento di miscele oleose (comprese le emulsioni).

Per essere ammesse a coincenerimento, le miscele oleose (comprese le emulsioni), classificate come tali se presentano una percentuale massima di acqua del 15 per cento in peso determinata mediante i metodi di cui alla lettera D e campionate secondo i metodi indicati nella lettera C, devono rispettare, per ciascun parametro nella fase oleosa i valori massimi e minimi di seguito indicati:

Fase oleosa:

PARAMETRI	METODI	VALORI
Densità a 15 °C	NOM 42-83 ASTM D 1298	Max 0,980 kg/l
Potere calorifico inferiore		Min 30 MJ/kg
PCB/PCT	CEI 10-19 ASTM D 4059	Max 25 mg/kg
Cloro totale	NOM 98-72 ASTM D 1317	Max 0,6% in peso
Diluenti	NOM 39-90 ASTM D 322	Max 5,0% in volume
Fluoruri	NOM 98-72 ASTM D 1317	Tracce
Zolfo	NOM 97-80 ASTM D 1552	Max 1,5% in peso
Ceneri	NOM 12-88 ASTM D 482	Max 1,5% in peso
Metalli: -Cromo -Cadmio -Vanadio -Nichel	Assorbimento atomico *Metodo IRSA 64 (N° 20)	Max 100 mg/kg Per la somma dei quattro metalli
-Piombo	Assorbimento atomico *Metodo IRSA 64 (N° 20)	Max 2000 mg/kg
-Rame	Assorbimento atomico *Metodo IRSA 64 (N° 20)	Max 500 mg/kg
pH		Min 5
Percentuale di olio	NOM 7-70 ASTM D 95	Riportare dato
Sedimenti totali	NOM 112-71 ASTM D 2273	Riportare dato

* IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10

C. Metodi di campionamento dell'olio usato

Normativa:
- per campionamento manuale: NOM 1-86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270
- per campionamento automatico in linea: NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057)

Numero di campioni da prelevare: 3 campioni da 1 litro riempito per 4/5 (800 grammi), dei quali uno da consegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo è eseguito

Conservazione dei campioni: con forti quantità di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0 °- 4 °C) max per 60 giorni Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15° - 25 °C) per max 60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione dell'analisi.

D. Metodi di analisi del contenuto di acqua.

Normativa: NOM 7-70 - ASTM D 95
Calcolo della percentuale: in base al peso

Suballegato 2 Valori limite di emissione in atmosfera e requisiti impiantistici minimi per il coincenerimento degli oli usati

A. Valori limite di emissione in atmosfera per talune sostanze

Gli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo tale che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento ed esclusi i periodi di arresti o guasti, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso:

SOSTANZA INQUINANTE	VALORE LIMITE ORARIO
Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*)	0,2 mg/m^3
Nichel e suoi composti espressi come nichel (Ni) (*)	1 mg/m^3
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) (*) (**) Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) (*) Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V) (*) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) (*)	5 mg/m^3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei quattro inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico	30 mg/m^3
Composti inorganici del Fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico	5 mg/m^3
Idrocarburi Policiclici Aromatici	0,1 mg/m^3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)(***)	0,1 ng/m^3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore
PCB/PCT	0,1 mg/m^3

(*) Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

(**) Il Cromo nella forma esavalente non deve eccedere in ogni caso 1 mg/m^3.

(***) Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):

	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7,8- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8- Esaclorodibenzofurano, (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Per le altre sostanze non previste nella tabella, i valori limite di emissione sono quelli già autorizzati ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e non possono in ogni caso essere meno restrittivi di quelli previsti nel decreto ministeriale 12 luglio 1990 e sue modificazioni ed integrazioni.

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
- temperatura 273 K
- pressione 101,3 kPa
- gas secco
- tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% in volume.

C. Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.

D. Requisiti tecnologici minimi

Ai fini del coincenerimento di oli usati, gli impianti devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) essere dotati di controllo in continuo della combustione, mediante apparati di misura in continuo almeno della percentuale di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;

b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

c) avere significativa capacità di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO_2).

d) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:

- temperatura della camera di combustione non inferiore a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a letto fluido;
- efficienza di combustione, $CO_2/(CO+CO_2)$, non inferiore al 99%;
- tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La direttiva n. 94/67/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 365/34.

— L'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE 30/779, 82/884, 84/300 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonchè i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33».

Note alle premesse:

— L'art. 6 delle legge 24 aprile 1998, n. 128 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)], è il seguente:

«6 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).* — 1. L'allegato *D* elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

— L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte delle legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11 — 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale».

— L'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 8 — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

— L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

— Per la direttiva 94/67/CE vedasi nelle note al titolo.

— L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, è il seguente:

«Art. 2 *(Linee guida per il contenimento delle emissioni)*. — 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:

a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie in impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.

3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.

4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.

5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4, lettera *d)*, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica.

6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.

7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.

8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, è istituita al tal fine una commissione composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti del Ministero della sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;

sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni.

— La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 10 ottobre 1996, n. L257/26.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.

Note all'art. 2:

— L'allegato *D* al decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

«ALLEGATO *D*
(previsto dall'art. 7, comma 4)

RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera *a)* della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)* della direttiva.

3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE».

Note all'art. 3:

— Gli allegati *H* ed *I* del citato decreto n. 22/1997 sono i seguenti:

«ALLEGATO *H*

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO 1 (*)

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.

C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata

C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida

C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida

C25 Amianto (polvere e fibre)

C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali

C27 Metallocarbonili

C28 Perossidi

C29 Clorati

C30 Perclorati

C31 Azoturi

C32 PCB e/o PCT

C33 Composti farmaceutici o veterinari

C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)

C35 Sostanze infettive

C36 Oli di creosoto

C37 Isocianati, tiocianati

C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)

C39 Fenoli, composti fenolati

C40 Solventi alogenati

C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati

C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici

C44 Ammine alifatiche

C45 Ammine aromatiche

C46 Eteri

C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato

C48 Composti organici dello zolfo

C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati

C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate

C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

liquidi il cui punto di infiammabilita è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o,

che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o,

solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o,

gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o,

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 27 e 28 del citato decreto n. 22/1997 sono i seguenti:

«Art. 27 *(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).* — 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile dei procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilita dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ago-

sto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto».

«Art. 28 *(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).* — 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie.

i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera *m).*

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra ai avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare alla regione nei cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna in attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica».

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si vede nelle note al titolo.

— L'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992 è il seguente:

«Art. 9 *(Combustione).* — 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato *A* al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescritta di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. È vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 MW.

3. È vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione».

Nota all'art. 6:

— L'art. 5 della direttiva 91/692/CEE è il seguente:

«Art. 5. — Il testo seguente delle disposizioni menzionate nell'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

"Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale corcernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplano dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri"».

Nota all'art. 7:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente».

Note all'art. 8:

— L'art. 21 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso a documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 21. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei

suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività al sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

— L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note al titolo».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati):

«Art. 9 *(Combustione)*. — 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato *A* al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. È vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 MW.

3. È vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione».

Note all'allegato 1:

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

— Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.

Note all'allegato 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo.

— Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.

Note all'allegato 3:

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo.

00G0171

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 2000, n. **125.**

Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 35 del 1995 e l'articolo 3-*quinquies*, inserito con decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevedono:

un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere che siano state danneggiate dall'alluvione nonché ai proprietari degli impianti e degli immobili distrutti o danneggiati, destinanti all'esercizio dell'impresa;

una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

Visto l'articolo 4-*quinquies* della predetta legge n. 438 del 1995 come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui previsti per le imprese medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*, comma 1, il quale prevede:

che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni di cui tre di preammortamento, ai sensi degli stessi articoli;

che il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento del valore nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle disponibilità dei fondi di cui agli stessi articoli;

che alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni;

che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono disciplinate le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui trattasi, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2000 (parere n. 8/2000) e del 20 marzo 2000 (parere n. 50/2000);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 42752 del 12 aprile 2000);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3-*quinquies* della legge n. 226 del 1999 i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* della legge n. 438 del 1995, che rinegoziano con l'istituto mutuante, alle condizioni e modalità di cui al presente regolamento, le operazioni finanziarie già stipulate ai tassi d'interesse allora vigenti.

Art. 2.

Operazione di rinegoziazione

1. L'operazione finanziaria già stipulata è ammessa alla rinegoziazione per i seguenti valori:

a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento originario alla scadenza della prima rata successiva alla presentazione della domanda di rinegoziazione;

b) ammontare delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, incrementato degli interessi composti maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate, al tasso di riferimento dell'operazione originaria;

c) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi composti al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate.

2. Sono a carico dei Fondi agevolativi:

a) con riferimento al valore di cui al punto *b)* del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari;

b) relativamente al valore di cui al punto *c)* del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate;

c) gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale ritardo nel pagamento del contributo calcolati, per ciascuna rata, al costo della provvista relativo al tasso di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna di esse.

3. La rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria.

4. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il soggetto che rinegozia il finanziamento agevolato non abbia documentato in tutto o in parte l'utilizzo del finanziamento per gli scopi previsti, si applicano, effettuati i controlli di cui all'articolo 1, comma 15, e all'articolo 2, comma 9, del decreto interministeriale del 23 marzo 1995, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.

Art. 3.

Durata dell'operazione rinegoziata

1. L'operazione finanziaria rinegoziata ha durata di dieci anni, di cui tre di preammortamento, a decorrere dalla data di rinegoziazione.

Art. 4.

Tasso di interesse

1. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 35 del 1995 non può essere superiore al rendimento medio lordo del cam-

pione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula dell'atto di rinegoziazione, maggiorato di un punto percentuale.

2. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 35 del 1995 non può essere superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni della specie di durata oltre i diciotto mesi con decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, relativo al mese di stipula dell'atto di rinegoziazione.

3. Il tasso d'interesse a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è ridotto all'1,5% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

4. Il contributo agli interessi è pari alla differenza tra la rata del finanziamento calcolata al tasso applicato all'operazione rinegoziata e la rata calcolata al tasso dell'1,5%. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi.

Art. 5.

Oneri sostenuti dalle banche

1. Per rivalere le banche degli oneri connessi alla rinegoziazione è riconosciuta, a carico dei fondi pubblici, una commissione *una tantum* per le spese amministrative pari allo 0,50% dell'ammontare dell'operazione rinegoziata.

2. Per gli oneri finanziari è riconosciuta una commissione pari all'1,40% del capitale residuo dell'operazione rinegoziata in essere al 31 dicembre di ciascun anno, che sarà corrisposta alle banche da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Art. 6.

Garanzie

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, istituito presso il Mediocredito centrale e del Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, istituito presso l'Artigiancassa sono applicati alle operazioni finanziarie rinegoziate, nelle misure previste dalla legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Procedimento di rinegoziazione

1. I soggetti interessati presentano alle banche richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non è ammessa la rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle quali è già avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.

2. Le banche ed i soggetti beneficiari formalizzano la rinegoziazione indicando i singoli valori dell'importo dell'operazione rinegoziata. Le banche elaborano, altresì, nuovi piani di ammortamento regolati ai tassi di cui all'articolo 4 e per la durata di cui all'articolo 3.

3. Le banche trasmettono al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa l'atto aggiuntivo corredato dei relativi piani di ammortamento.

4. Verificata la completezza della documentazione, il Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa deliberano la conferma delle agevolazioni secondo le nuove misure, dandone comunicazione alla banca interessata.

5. Le banche provvedono a dare tempestiva comunicazione ai mutuatari della possibilità di usufruire del beneficio della rinegoziazione.

Art. 8.

Estinzione delle obbligazioni

1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei muti stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento è equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi L'ammontare delle obbligazioni rimborsate anticipatamente non può comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

p. *Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile*
BARBERI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, reca: «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994».

— La legge 23 dicembre 1966, n. 1142, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966».

— La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, reca: «Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile):

«Art. 12. — 4. L'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*quinquies (Conversione dei mutui).* — 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste"».

— Il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84.

— Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, reca: «Interventi urgenti in materia di protezione civile».

— Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), è il seguente:

«Art. 18. — 1. Alle imprese beneficiarie dei finanzianienti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate; in tal caso i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità, di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 18, della legge 7 agosto 1997, n. 266, si vedano le note alla premessa.

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 15, e 2, comma 9, del decreto interministeriale 23 marzo 1995 (Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994):

«Art. 1. — 15. Il Mediocredito centrale S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 3.

Art. 2. — 9. L'Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 3».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 16 febbraio 1995:

«Art. 2. — 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incremen-

tato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

4-*bis*. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali.

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente articolo, la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento del finanziamento concesso dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 95 per cento della perdita definitivamente accertata d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire, all'85 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un miliardo di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 3. — 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse».

— Il decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 1994, n. 304.

Note all'art. 6:

— Per la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, vedasi in note alle premesse.

— Per la legge 14 ottobre 1964, n. 1068, vedasi in note alle premesse.

00G0174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale al Ministro dell'interno avv. Vincenzo Bianco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale l'avv. Enzo Bianco è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al Ministro Bianco è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile a decorrere dal 26 aprile 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Ritenuta l'opportunità di delegare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge n. 225 del 1992 al Ministro dell'interno avv. Enzo Bianco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 26 aprile 2000, il Ministro dell'interno avv. Enzo Bianco è delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Ministro dell'interno, inoltre, fino alla effettiva operatività dell'agenzia di protezione civile, è delegato:

a) ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'organizzazzione, il funzionamento e l'attività del Servizio sismico nazionale, ferme restando le competenze delle regioni;

b) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazzione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile.

Il Ministro dell'interno è altresì delegato ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 302

00A5104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di servizi tecnici nazionali al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale l'on. Willer Bordon è stato nominato Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1

Il Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon, ferme restando le competenze attribuite dalla legge alle regioni, a decorrere dal 26 aprile 2000 e fino alla effettiva operatività dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei servizi tecnici nazionali, quelli attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della medesima legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, avvalendosi del relativo Dipartimento della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, ad esclusione del Servizio sismico nazionale e fermo restando l'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 303

00A5105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Roma Capitale, Giubileo 2000 e Servizio nazionale dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio Nesi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 con il quale l'on. Nerio Nesi è stato nominato Ministro dei lavori pubblici;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 26 aprile 2000, il Ministro dei lavori pubblici on. Nerio Nesi, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e alle regioni, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e di controllo:

a) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma Capitale della Repubblica (d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni);

b) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 12 così come integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione di servizi pubblici anche attraverso società miste;

c) legge 7 agosto 1997, n. 270, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Al Ministro Nesi è inoltre delegato ogni altro compito per la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e di quelli relativi al Giubileo dell'anno 2000, anche al di fuori del Lazio, ivi comprese le deliberazioni di approvazione, modificazione e integrazione del piano degli interventi, nonché la presidenza della Commissione per l'attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 270, con esclusione della presidenza della Commissione nazionale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 e della presidenza della Commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo.

Il Ministro Nesi è delegato altresì ad esercitare i compiti relativi al Servizio nazionale dighe, in attesa dell'ordinamento del Registro italiano dighe di cui all'art. 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i seguenti compiti:

a) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto;

b) designazione dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto, il Ministro Nesi si avvale dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, n. 170, e del Servizio nazionale dighe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 304

00A5106

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale il sen. prof. Franco Bassanini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000,con il quale l'on. Raffaele Cananzi, il dott. Dario Franceschini e il dott. Vannino Chiti sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 26 aprile 2000, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative all'innovazione nel settore pubblico, al lavoro pubblico ed a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dei decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 30 luglio 1999, n. 286, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) il coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50, e alla semplificazione e qualità della regolazione, ivi compresa l'attività dell'Osservatorio per le semplificazioni e del Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure;

g) le funzioni inerenti le iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa, contabile e dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché dell'organizzazione e del funzionamento degli organi di autogoverno di dette magistrature;

h) i compiti inerenti alla disciplina e promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'innovazione tecnologica e dei sistemi informatici e telefonici;

i) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali, preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

j) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2.

Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Raffaele Cananzi, dott. Dario Franceschini e dott. Vannino Chiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 305

00A5107

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio dott.ssa Katia Bellillo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale la dott.ssa Katia Bellillo è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le pari opportunità, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne e come metodo il «mainstreaming»;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 420 del 19 luglio 1995;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995;

Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997 - «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 26 aprile 2000, il Ministro senza portafoglio per le pari opportunità dott.ssa Katia Bellillo è delegata a esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità per donne e uomini.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunità è delegata:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

b) a promuovere, nel quadro del decentramento amministrativo, forme di collaborazione fra Stato, regioni e autonomie locali al fine di riorientare le politiche di perseguimento degli obiettivi di pari opportunità, nonchè di prevenzione e rimozione delle discriminazioni;

c) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunità, cultura delle differenze, equità e qualità sociale per donne e uomini;

d) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie di cui alle lettere *a)* e *c)*;

e) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle amministrazioni competenti, nelle materie di cui alle lettere *a)* e *c)*; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente specifiche relazioni;

f) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) a esercitare funzioni di proposta, indirizzo e coordinamento delle iniziative, anche normative, volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, con particolare riferimento ai fenomeni di razzismo e xenofobia nei confronti delle persone immigrate, a realizzare programmi di integrazione sociale nei confronti delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, nonché a programmare e realizzare le relative azioni di contrasto.

Art. 2.

Il Ministro per le pari opportunità assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministro per le pari opportunità è delegata ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

Il Ministro per le pari opportunità rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza in materia di parità e pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita, altresì, i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della predetta decisione, nonché agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera *m)*, della legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 3.

Il Ministro per le pari opportunità è delegata a designare per la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la presidente e le componenti della Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità, nonché all'esercizio di tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 4.

Il Ministro per le pari opportunità è altresì delegata:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativo e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali relativi alle materie oggetto del presente decreto, nonché tra gli organismi di parità di livello nazionale.

Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite dalla legge o dai regolamenti direttamente al Ministro e al Dipartimento per le pari opportunità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 306

00A5108

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. Agazio Loiero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale il sen. Agazio Loiero è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale il dott. Vannino Chiti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 26 aprile 2000, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali sen. Agazio Loiero è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente alle seguenti materie:

a) coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

b) promozione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali; promozione del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche comunitarie;

c) promozione delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato e sistema autonomistico ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza;

d) esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, nonché conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

e) azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

g) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

i) attività dei commissariati di Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; costituzione e nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, così come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

j) competenze relative alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando, per assicurare continuità all'organo, quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del citato decreto per la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

k) rapporti con i comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla «Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero» con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

l) definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

m) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

n) azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da promuovere e coordinare anche in base ai lavori dell'Osservatorio all'uopo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999;

o) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rapporti con il sistema delle autonomie.

Art. 2.

Il Ministro, anche in qualità di presidente della Conferenza Stato-regioni e di componente del CIPE, cura il raccordo con le regioni ai fini del rispetto delle intese istituzionali di programma e dell'attuazione del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

Art. 3.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) definire iniziative, anche a livello normativo inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112.

Il Ministro per gli affari regionali ha altresì facoltà di esercitare le funzioni oggetto del presente decreto anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Vannino Chiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 307

00A5109

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme istituzionali al Ministro senza portafoglio on. dott. Antonio Maccanico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale l'on. dott. Antonio Maccanico è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, con il quale il dott. Dario Franceschini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 26 aprile 2000, il ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali on. dott. Antonio Maccanico è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) alla conseguente verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con gli indirizzi di riforma del programma di Governo.

Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Dario Franceschini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 308

00A5110

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio sen. dott.ssa Patrizia Toia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale la sen. Patrizia Toia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale l'on. Elena Montecchi è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 26 aprile 2000, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento sen. Patrizia Toia è delegata ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di governo e con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

h) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori per il comitato per la legislazione;

i) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza nella materia tra dicasteri;

j) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

k) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

l) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati i con i dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

n) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea;

o) curare i rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali.

Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitele dal capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 15 novembre 1993.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario de Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Elena Montecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 309

00A5111

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale l'on. Livia Turco è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 26 aprile 2000, il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale on. Livia Turco è delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le politiche per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche mediante la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale, dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale e degli standard dei servizi essenziali, nonché mediante la valutazione ed il monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;

b) le politiche per la famiglia, con particolare riguardo al sostegno alla maternità ed alla paternità al fine di consentire di conciliare la vita lavorativa e familiare;

c) le politiche per i minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e di abuso dei minori, nonché a fronteggiare, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale, anche verificando l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

d) le politiche giovanili, coordinando gli scambi internazionali giovanili ed attuando i programmi per

la gioventù promossi dall'Unione europea, avvalendosi del Comitato italiano gioventù per l'Europa, nonché svolgendo una funzione di monitoraggio sull'attuazione delle leggi nazionali in materia di politiche giovanili;

e) le politiche per gli anziani, promuovendo e coordinando le azioni a tutela della vita delle persone anziane, anche mediante la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

f) le politiche a favore dei disabili, promuovendo indagini statistiche e conoscitive sull'handicap, anche mediante la Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap e la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'handicap;

g) le politiche contro l'esclusione sociale, avvalendosi della Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione, promuovendo le azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e curando la sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

h) le politiche a favore dell'associazionismo sociale e del volontariato, di promozione di iniziative di contrasto del disagio sociale, anche attraverso l'Osservatorio nazionale per il volontariato;

i) le politiche per contrastare le tossicodipendenze e le alcooldipendenze, anche mediante la presidenza del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e coordinandosi con l'Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze;

j) le politiche migratorie, con particolare riguardo all'integrazione sociale degli immigrati, anche mediante la presidenza della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, al contrasto del fenomeno del razzismo e della xenofobia, anche in coordinamento con l'Osservatorio europeo dei fenomeni del razzismo e della xenofobia, al coordinamento delle iniziative volte ad accogliere temporaneamente i minori stranieri, anche avvalendosi del Comitato per i minori stranieri, alla partecipazione all'elaborazione del documento programmatico sulla politica dell'immigrazione e degli stranieri sul territorio dello Stato ed al decreto di determinazione delle quote per l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, al coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero, alla promozione, d'intesa con il Ministro dell'interno della riforma della legislazione in materia di cittadinanza;

k) le politiche per l'inclusione e la coesione sociale, coordinando i rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nel settore delle politiche sociali, con particolare riguardo alla programmazione ed alla gestione dei fondi comunitari nelle materie di promozione dell'inclusione e della coesione sociale.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegata:

a) ad assicurare l'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

legge 19 luglio 1991, n. 216 «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»;

legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

legge 28 agosto 1997, n. 284 «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati»;

legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

legge 23 dicembre 1997, n. 451 «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»;

legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (art. 59, commi 44 - 46);

legge 21 maggio 1998, n. 162 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave»;

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 «Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento»;

legge 3 agosto 1998, n. 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

legge 31 dicembre 1998, n. 476 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»;

b) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro già denominato per gli affari sociali o per la famiglia e la solidarietà sociale;

c) a provvedere, nelle materie di cui al presente decreto, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

e) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto.

Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per gli affari sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma 8 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 310

00A5112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 aprile 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momendol».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della Società A.C.R.A.F. - Aziende chimiche riunite Angelini Francesco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia n. 70 - codice fiscale 03907010585, la specialità medicinale MOMENDOL nella forma e confezioni: 10 supposte 550 mg; 6 fiale liof. 275 mg + 6 fiale solv.; tubo gel 5% da 50 g; 12 compresse rivestite con film da 220 mg;

Considerato che ad alcune confezioni della suddetta specialità è stata riconosciuta la qualifica di «prodotto da banco (OTC)»;

Vista la domanda presentata in data 5 febbraio 1999, con la quale la succitata Società A.C.R.A.F. - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.a., ha chiesto per le confezioni «NON OTC» della specialità di cui trattasi: la modifica della denominazione in «FLOGOGIN»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che vieta la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti dietro o senza presentazione di ricetta medica;

Viste le circolari del Ministero della sanità n. 115 del 30 dicembre 1975 e n. 13 del 16 ottobre 1997;

Ritenuto necessario distinguere le confezioni di specialità medicinale che possono essere fornite dietro o senza presentazione di ricetta medica dalle confezioni classificate come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «MOMENDOL» nelle forme e confezioni: 10 supposte 550 mg - A.I.C. n. 025829021; 6 fiale liof. 275 mg + 6 fiale solv. - A.I.C. n. 025829060, rilasciata alla società A.C.R.A.F. - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia n. 70 - cod. fisc. 03907010585, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione:

in sostituzione della denominazione «MOMENDOL», nelle forme e confezioni: 10 supposte 550 mg; 6 fiale liof. 275 mg + 6 fiale solv. è ora autorizzata la denominazione «FLOGOGIN» nelle forme e confezioni: 10 supposte 550 mg; 6 fiale liof. 275 mg + 6 fiale solv.;

Art. 2.

Alle confezioni sottoindicate, costituenti parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 025829, sono attribuiti i seguenti codici di identificazione:

«550 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 034706010 (in base 10), 1134LU (in base 32);

classe: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica. (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

«375 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 6 fiale;

A.I.C. n. 034706022 (in base 10), 1134M6 (in base 32);

classe: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica. (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 025829, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Il presente decreto annulla la notifica NOT/99/126 del 9 novembre 1999 - Prot F.800/A.I.C.18458.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - parte II, l'avvenuto annullamento.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dai numeri A.I.C. n. 025829021 e n. 025829060, in precedenza attribuiti, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 aprile 2000

Il dirigente: GUALANO

00A5087

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 marzo 2000.

Modifica del decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e relative competenze.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale, provvede l'Amministrazione titolare del credito attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente;

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, in particolare l'art. 11 concernente le violazioni in materia di esportazioni ed importazioni di merci;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205, in particolare gli articoli 67, 93 e 103»;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 14 febbraio 2000, con cui è stato individuato l'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 23 febbraio 1999, concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze, in particolare l'art. 3, comma 5, lettera *f)* e *g)*, che conferisce alla divisione quarta della Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi la competenza specifica sul rilascio di autorizzazioni all'esportazione e di certificati internazionali d'importazioni, e l'art. 5, comma 2, lettera *l)*, che attribuisce alla divisione prima del Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico le questioni di competenza del servizio non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle divisioni;

Ritenuta, altresì, la necessità di apportare al summenzionato decreto ministeriale del 23 febbraio 1999,

una rettifica relativa alla elencazione delle competenze delle divisioni di cui è composto il Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico;

A D O T T A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 23 febbraio 1999, va aggiunta la lettera *m)*, avente il seguente contenuto: «ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689», in relazione alle violazioni in materia di esportazione ed importazioni di merci.

Art. 2.

1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 23 febbraio 1999, va aggiunta la lettera *m)*, avente il seguente contenuto: «riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale».

2. All'art. 5, comma 2, lettera *e)* vanno eliminate le parole: «dei compensi per traduzioni».

3. All'art. 5, comma 5, la lettera *d)* va sostituita con la seguente locuzione: «interpretariato e traduzione, nonché liquidazione dei relativi compensi».

4. All'art. 5, comma 5, va aggiunta la lettera *n)*, avente il seguente contenuto: «liquidazione dei compensi spettanti in ragione della partecipazione del personale a comitati e commissioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2000
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 18

00A5071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 aprile 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.c. a r.l. ANSA Agenzia nazionale stampa associata, unità di Roma e sedi periferiche collegate. (Decreto n. 28055).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 21 maggio 1998-20 maggio 1999;

Visto il verbale dell'11 giugno 1998, stipulato tra la ditta S.c. a r.l. ANSA Agenzia nazionale stampa associata, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 21 maggio 1999 al 20 maggio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 maggio 1999 al 20 maggio 2000 della ditta S.c. a r.l ANSA Agenzia nazionale stampa associata, con sede in Roma, unità di Roma e sedi periferiche collegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5072

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. C.M.C. Costruzioni e manutenzioni Cermelli, unità di Porto Torres. (Decreto n. 28056).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 aprile 1998, dalla ditta S.r.l. C.M.C. Costruzioni e manutenzioni Cermelli;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1997 al 14 aprile 1998, della ditta S.r.l. C.M.C. Costruzioni e manutenzioni Cermelli, con sede in Porto Torres (Sassari), unità di Porto Torres (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5073

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. A. Z. Surgelati Wonderfood, unità di Marcianise. (Decreto n. 28057).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 luglio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 novembre 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 10 novembre 1997 - 9 maggio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999, dalla ditta S.r.l. A. Z. Surgelati Wonderfood;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracita legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999, della ditta S.r.l. A. Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5074

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dalmine - Gruppo ex Ilva dal 1° giugno 1997 Iritecna S.p.a in liquidazione, unità di Massa. (Decreto n. 28058).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996, che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 1997 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Dalmine - Gruppo ex Ilva dal 1° giugno 1997 Iritecna S.p.a in liquidazione, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Massa per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo ex Ilva dal 1° giugno 1997 Iritecna S.p.a in liquidazione, con sede in Dalmine (Bergamo), e unità di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5075

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione (settore metalmeccanico), unità di Genova e Roma. (Decreto n. 28059).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione S.p.a. (settore metalmeccanico) chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art.19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera del CIPE, del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione S.p.a. (settore metalmeccanico), sede in Genova, unità di Genova e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5076

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia), dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28060).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 23 giugno 1999 dalla ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1998 al 23 giugno 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, sede in Napoli ora Genova, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5077

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 28061).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 ottobre 1997 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 29 settembre 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottelencate, per il periodo dal 25 settembre 1997 al 24 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 25 settembre 1997 al 24 settembre 1999 della ditta S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, sede in Roma ora Genova, unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5078

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva). (Decreto n. 28062).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Riomarina Isola d'Elba (Livorno) ex Ilva, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999 ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico, sede in Genova, unità di Riomarina Isola d'Elba (Livorno), ex Ilva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5079

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Torre Annunziata (ex Ilva). (Decreto n. 28063).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquisazione settore metalmeccanico, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Torre Annunziata (Napoli) ex Ilva, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999 ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, sede in Genova, unità di Torre Annunziata (Napoli) ex Ilva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5080

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore edile, unità di Roma. (Decreto n. 28064).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquisazione settore edile, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore edile, sede in Genova, unità di Roma, area edile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5081

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva). (Decreto n. 28065).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Sesto S. Giovanni (Milano) ex Ilva, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico, sede in Genova, unità di Sesto S. Giovanni (Milano), ex Ilva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5119

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, unità di Roma (ex Ilva). (Decreto n. 28066).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione settore metalmeccanico, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Roma ex Ilva, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, settore metalmeccanico, sede in Genova, unità di Roma, ex Ilva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5120

DECRETO 3 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italinpa - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 28067).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 22 giugno 1995 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 dicembre 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Viste le istanze con le quali la S.p.a. Italinpa - Gruppo Fintecna, chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 15 dicembre 1997 all'11 - gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 ed ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 ed ai sensi della delibera del comitato interministeriale della programmazione economica del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 ed ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 15 dicembre 1997 all'11 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Italinpa - gruppo Fintecna, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A5121

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, unità di succursale di Genova, succursale di Pregnana Milanese, succursale Ancona - Località Baraccola, succursale di Castel Maggiore, succursale di Verona. (Decreto n. 28103).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin italiana, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, unità di succursale di Genova (NID 9804GE0030), per un massimo di quattro unità lavorative; succursale di Pregnano Milanese (Milano) (NID 9803MI0139), per un massimo di cinque unità lavorative, succursale di Ancona - località Baraccola (Ancona), (NID 9811AN0005), per un massimo di quattro unità lavorative; succursale di Castel Maggiore (Bologna), (NID 9808BO0023), per un massimo di quattro unità lavorative; succursale di Verona; (NID 9806VR0008), per un massimo di tre unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5038

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, unità di Savona. (Decreto n. 28104).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Rebagliati Pippo inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 28 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 dicembre 1999 e 17 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore facchinaggio applicato

— a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentaquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, con sede in Savona, unità di Savona (NID 9904000003), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti ai un numero massimo di lavoratori pari a centotrentaquattro unità, su un organico complessivo di centotrentaquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. l in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5039

DECRETO 6 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panduit Italia, unità di Avezzano. (Decreto n. 28105).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista 1a legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto, l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Panduit Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panduit Italia, con sede in Avezzano (L'Aquila), unità di Avezzano (L'Aquila) (NID 0013AQ0002), per un massimo di 124 unità lavorative per il periodo dal 26 luglio 1999 al 25 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1999 con decorrenza 26 luglio 1999.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 26 gennaio 2000 al 25 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 26 gennaio 2000 - unità di Avezzano (L'Aquila) (NID 0013AQ0002), per un massimo di 124 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A5040

DECRETO 6 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marietti Coltelleria, unità di Forno Canavese. (Decreto n. 28106).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Marietti Coltelleria inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione come da protocollo dello stesso, in data 3 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 gennaio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 7 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 45 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dall'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2000 al 6 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marietti Coltelleria, con sede in frazione Marietti 50 - Forno Canavese (Torino), unità di Forno Canavese (Torino), (NID 0001000003), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 45 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marietti Coltelleria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5041

DECRETO 10 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli - Gruppo Pirelli, unità di Villafranca Tirrena. (Decreto n. 28107).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che la S.p.a. Società pneumatici Pirelli, ha cessato l'attività presso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina);

Considerato che la citata S.p.a. con nota del 2 luglio 1992 aveva comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel richiamato stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina);

Preso atto degli accordi intervenuti tra i responsabili delle società di cui trattasi ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, che hanno portato alla stipula del verbale d'intesa datato 5 dicembre 1992, nel quale è stata prevista la sospensione degli effeffi dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, con contestuale ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1993 e seguenti, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'agenzia regionale per l'impiego della regione Siciliana;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *B,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *B,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, è concessa in favore di numero massimo di 135 lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del dieci per cento.

Art. 4.

La proroga di cui all'art. 1 comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5122

DECRETO 10 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi, unità di Airola. (Decreto n. 28108).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1977, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che la S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi, ha ritenuto di effettuare una riduzione di personale presso l'unità produttiva di Airola (Benevento);

Considerato che la citata S.p.a. ha comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel predetto stabilimento;

Considerato che la società di cui trattasi fa parte del gruppo Pirelli che ha chiuso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per cessazione dell'attività, in cui erano presenti oltre 500 dipendenti nell'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1993 e seguenti, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 1992;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'agenzia per l'impiego della Campania;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *B,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *B,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, è concessa in favore di numero massimo di 251 lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Industria cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi, unità di Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del dieci per cento.

Art. 4.

La proroga di cui all'art. 1 comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5123

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Co.T., unità di Forlì e Pesaro. (Decreto n. 28109).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 24 gennaio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.Co.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinatio di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un mumero massimo di lavoratori pari a 77 unità così distribuite: 37 Forlì, 18 Pesaro e 22 Roma;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.Co.T. S.p.a. - codice Istat 45340 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 24 dicembre 1999 al 23 giugno 2000;

Vista la nota del 31 marzo 2000 con la quale la società riununcia alla richiesta CIGS per i 22 lavoratori dell'unità di Roma;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 55 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipedenti dalla I.Co.T. S.p.a., sede legale in Forlì, unità di Forlì, per un massimo di 37 unità lavorative, e Pesaro per un massimo di 18 unità lavorative - codice Istat 45340 (matricola Inps n. 3200905274), per il periodo dal 24 dicembre 1999 al 23 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5124

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, unità di Tivoli. (Decreto n. 28110).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1977, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che la S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, ha ritenuto di effettuare una riduzione di personale presso l'unità produttiva di Tivoli (Roma);

Considerato che la citata S.p.a. ha comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel predetto stabilimento;

Considerato che la società di cui trattasi fa parte del gruppo Pirelli che ha chiuso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per cessazione dell'attività, in cui erano presenti oltre 500 dipendenti nell'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1993 e seguenti, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 1992;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'Agenzia per l'impiego del Lazio;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto B, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *B,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, è concessa in favore di un numero massimo di 46 lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del dieci per cento.

Art. 4.

La proroga di cui all'art. 1 comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: sì.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5125

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, unità di stabilimento Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 28111).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cablauto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, con sede in Torino, unità di stabilimento Casalnuovo di Napoli (NID 9915NA0030), per un massimo di 120 unità lavorative per il periodo dal 3 maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 3 maggio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5126

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Progetto Industrie, unità di Caserta. (Decreto n. 28112).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Progetto Industrie, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1996, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 26 settembre 1995, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.

Progetto Industrie, con sede in Caserta, unità di Caserta (NID 9515CE0014), per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 26 marzo 1997 al 25 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 26 marzo 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5127

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erremme, unità di Saviano. (Decreto n. 28113).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Erremme, tende ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erremme, con sede in Napoli, unità di Saviano (Napoli) (NID 9915NA0058), per un massimo di 48 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5128

DECRETO 19 aprile 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cierre - Costruzioni Roma - S.c. a r.l., in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 marzo 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa Cierre - Costruzioni Roma - S.c. a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cierre - Costruzioni Roma - S.c. a r.l., con sede in Roma, costituita in data 18 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Mariconda di Roma, omologato dal tribunale di Roma in data 2 dicembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed i signori:

avv. Franco Mastrangeli, nato a Roma il 18 febbraio 1933, residente in Roma, via della Giuliana, 66;

dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, con studio in Firenze, via delle Mantellate, 9;

avv. Simone Veneziano, nato a Roma il 13 giugno 1966, con studio in Roma, via A. Gadlolo, 118,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: CARON

00A5129

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Imputazione alla nuova programmazione 1994/1999 del programma degli interventi «Ponte» cofinanziati dal Fondo sociale europeo. (Deliberazione n. 26/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale è stato modificato l'art. 9 del predetto decreto n. 568/1988;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della richiamata legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio delle Comunità europee numeri 2081/93, del 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del l'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visti i quadri comunitari di sostegno per gli obiettivi 1, 3 e 4 approvati dalla Commissione europea, contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo 1994/1999;

Vista la decisione della Commissione europea C (95) 2999 del 29 novembre 1995, relativa alla concessione di proroghe del termine ultimo per l'assunzione di impegni e pagamenti delle azioni relative al periodo di programmazione 1990/1993;

Visti i programmi operativi numeri 906033I6, 936033I6, 936034I6, 936101I1, 936103I1, 936106I1, 938002I1, 906024I1;

Tenuto conto degli esiti del verbale di verifica dei servizi della Commissione europea relativo alla missione di audit che ha avuto luogo dal 14 al 17 settembre 1998 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulta, in particolare, la non eligibilità di alcune

spese riferite ai richiamati programmi «Ponte», attinenti ad impegni assunti al di là del termine fissato dalla predetta decisione comunitaria;

Considerato che nel corso di successivi incontri tra rappresentanti delle autorità comunitaria e nazionale è stato raggiunto un accordo che consente la possibilità di assicurare il recupero delle predette spese facendole slittare dalla programmazione 1990/1993 alla programmazione 1994/1999;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al predetto accordo e quindi integrare la programmazione finanziaria degli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1994/1999 con detti programmi «Ponte» oggetto di slittamento;

Vista la delibera CIPE del 9 maggio 1996 riguardante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma "Ponte" da effettuarsi nel corso del 1996 con il concorso del Fondo sociale europeo»;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1996, riguardante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995 con il concorso del Fondo sociale europeo»;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, riguardante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso degli anni 1997-1998 con il concorso del Fondo sociale europeo»;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2997 del 18 gennaio 2000;

Tenuto conto dei risultati della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. I pagamenti effettuati nell'ambito del programma «Ponte» a valere sulla delibera CIPE del 9 maggio 1996, per complessive lire 21,9 miliardi (11,310 meuro), vengono imputati agli stanziamenti previsti per i programmi operativi a titolarità dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle delibere CIPE del 18 dicembre 1996 e del 21 marzo 1997, come da allegata tabella.

2. Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni contabili compensative che, pertanto, non comportano maggiori spese.

3. La richiamata delibera del CIPE adottata in data 9 maggio 1996, riguardante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma "Ponte" da effettuarsi nel corso del 1996 con il concorso del Fondo sociale europeo», è revocata.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei Conti il 2 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 9

PROGETTI PONTE
TRASFERITI SULLA PROGRAMMAZIONE 1994/1999

PROGETTI PONTE 1990/1993	PROGRAMMAZIONE 1994/1999
906033 I6 "Azioni innovative" 936033 I6 "Azioni innovative" 936034 I6 "Nord Mobilità"	940029 I3 "M.L. Form. e Occup."
936034 I6 "Nord Mobilità"	940032 I4 "M.L. Riconv. e Riqualif."
936101 I1 "Sud Mobilità" 936103 I1 "IRI più altri CIGS" 936106 I1 "Università Globale" 938002 I1 "Sovvenzione Globale"	940026 I "M.L. Emerg.Occup. Sud"
938002 I1 " Sovvenzione Globale" 906024 I1 "Azioni innovative"	940028 I1 "M.L. Azioni innovative"

00A5069

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 maggio 2000.

Applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 84/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 maggio 2000,

Premesso che sono stati portati all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas problemi interpretativi riguardanti quanto disposto dal capitolo 1, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994);

Premesso che la sopracitata disposizione prevede che «Limitatamente alle forniture [in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle a media tensione non regolate dalle tariffe multiorarie] in atto alla data del 1° ottobre 1994, le imprese fornitrici procederanno all'applicazione del tipo di tariffa più conveniente per l'utente in base all'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa»;

Visto il provvedimento del Comitato interminesteriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302, del 29 dicembre 1990;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;

Visto il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994;

Vista la legge 17 dicembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 2, comma 14 e l'art. 3, comma 1;

Considerato che nel capitolo 1, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994:

per «tipo tariffa» si intende la tariffa che comprende i corrispettivi concernenti: l'impegno di potenza; i prelievi oltre la potenza impiegata; i prelievi oltre la potenza massima disponibile; i consumi di energia elettrica;

per «tipo di trariffa più conveniente per l'utente in base all'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa» si intende la tariffa che minimizza la spesa complessiva della fornitura dell'energia elettrica, sulla base dell'impegno di potenza, degli eventuali superi e dei consumi di energia elettrica, registrati nel periodo dei dodici mesi precedente il 1° ottobre 1994;

Considerato che la procedura seguita da alcune imprese fornitrici nella determinazione del tipo di tariffa più conveniente per l'utente prevista dal capitolo 1, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, non ha considerato i corrispettivi per superi dell'impegno di potenza, e ha portato di conseguenza all'applicazione di una tariffa diversa da quella più conveniente per l'utente;

Ritenuta l'opportunità di confermare che l'applicazione del tipo di tariffa più conveniente per l'utente minimizza la spesa complessiva della fornitura dell'energia elettrica, e di definire misure per la rettifica delle tariffe nei casi in cui il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994 non sia stato correttamente applicato;

Delibera:

Art. 1.

Applicazione del capitolo I, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

Le imprese fornitrici, con riferimento alle forniture di energia elettrica di cui al capitolo 1, punto 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa conguaglio per il settore elettrico, applicano il tipo di tariffa più conveniente per l'utente determinata come la tariffa che, al netto delle imposte, minimizza la spesa complessiva della fornitura, tenendo conto dell'impegno di potenza; dei prelievi oltra la potenza impegnata; dei prelievi oltre la potenza massima disponibile e dei consumi di energia elettrica registrati nel periodo dei dodici mesi precedente il 1° ottobre 1994.

Art. 2.

Decorrenza e rimborsi

Gli utenti titolari delle forniture di energia elettrica di cui all'articolo precedente, qualora le imprese fornitrici abbiano proceduto all'applicazione di un tipo di tariffa diverso da quello ivi previsto, hanno la facoltà di richiedere, entro il 30 giugno 2000, la rettifica del tipo di tariffa con decorrenza non antecedente il 1° ottobre 1994. A tal fine gli utenti devono presentare domanda alle medesime imprese fornitrici, o ai loro aventi causa, corredata dai documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica per il periodo 1° ottobre 1993 - 30 settembre 1994, indicando il periodo di tempo per il quale si richiede l'applicazione del tipo di tariffa più conveniente, Le imprese fornitrici sono tenute a provvedere ai rimborsi delle differenze e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 4 maggio 2000

Il presidente: RANCI

00A5049

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 maggio 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* abrogativo indetto nella regione autonoma Valle d'Aosta per il giorno 18 giugno 2000. (Delibera n. 137).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 12 maggio 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Vista la comunicazione della Presidenza della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta relativa alla convocazione, per domenica 18 giugno 2000, dei comizi elettorali per lo svolgimento, ai sensi della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, del referendum regionale di abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52, recante «Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta»;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, alla campagna per il *referendum* abrogativo indetto nella regione autonoma Valle d'Aosta per il giorno 18 giugno 2000.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:

a) il comitato promotore del *referendum*;

b) i gruppi del consiglio regionale;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, al quesito referendario. Tali organismi devono essersi costituiti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

2. Entro il predetto termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, la propria posizione a favore o contro il quesito, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti di cui al titolo II. L'elenco dei predetti soggetti è comunicato dal comitato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che lo pubblica sul proprio sito informatico.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. A partire da lunedì 22 maggio 2000 e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, ciascuna emittente televisiva o radiofonica locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Valle d'Aosta dedica alla comunicazione politica sui temi propri del *referendum* — tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste

e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni favorevoli e contrarie — un complesso di spazi ripartito, nell'arco di una settimana, in misura uguale tra i favorevoli e i contrari. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna delle indicazioni di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario sia stato proposto da più Comitati promotori, deve essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi e, ove ciò non sia possibile, si applica un criterio di rotazione.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. L'individuazione delle persone che partecipano ai programmi di cui al comma 1 tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

4. Ai programmi di cui al comma 1 non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso ed a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 3, qualora accettino di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di lunedì 22 maggio 2000 e quella di chiusura della campagna elettorale, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione fermi restando, in ogni caso, i limiti di cui alle lettere *d)* ed *e)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essi spettanti in base ai limiti poste dalle predette disposizioni;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito gratuito» e l'indicazione del soggetto committente;

f) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, comunicano al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed

essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al comitato regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

h) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il periodo di una settimana avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale, alla presenza di un funzionario del comitato stesso.

2. Avvenuta la determinazione delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che il comitato regionale abbia accertato la disponibilità delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — su proposta del comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi — fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalità di cui all'art. 4, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito a pagamento» e l'indicazione del soggetto committente;

f) le emittenti che intendono avvalersi della facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, comunicano al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al predetto comitato regionale che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni economiche, tem-

porali nonché le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al comitato regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, cioè quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum*, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i singolo quesiti vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo. Nei medesimi programmi può altresì essere fornita, per il *referendum*, una informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalità di voto ed i contenuti dei quesiti referendari.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Art. 7.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 8.

Monitoraggio e conservazione delle registrazioni

1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato.

2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.

Titolo III

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Art. 9.

Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Gli editori di quotidiani e periodici che dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al referendum, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito referendario, che richiedono spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 10.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 — annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla illustrazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito; pubblicazioni di confronto tra posizioni favorevoli e contrarie al quesito — debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura «messaggio elettorale».

2. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali relativi al *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di soggetti politici interessati al *referendum*.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.

Art. 12.

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima, per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonché di quelle previste nel presente titolo, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.

Titolo IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 13.

Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni sul *referendum* e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni medesime e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali

sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata altresì la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o la pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi è obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 è letta ai radioascoltatori.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per le comunicazioni

1. Il comitato regionale per le comunicazioni della regione Valle d'Aosta o, ove questo non sia stato ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve i seguenti compiti:

a) trasmette all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonché quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;

b) propone all'Autorità la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti — in relazione alle risorse disponibili nella regione — dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;

c) presenzia, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;

d) vigila sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

e) accerta le eventuali violazioni, trasmette i relativi atti e formula le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente provvedimento.

Art. 15.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorità. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 è inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al comitato regionale per le

comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché al Gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonché una motivata argomentazione.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dal comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato costituiti, dal comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.

5. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti — accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza — all'Autorità, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. In ogni caso, il Comitato segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

6. L'Autorità può adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi del gruppo della Guardia di finanza competente per territorio e dell'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni — che collaborano, a richiesta, con il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato costituito, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi — verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 12 maggio 2000

Il presidente: CHELI

00A5050

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto della Poste Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1515).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo del 12 marzo 1999, n. 1144, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Poste Vita S.p.a., con sede in Napoli, piazza Garibaldi n. 19;

Vista la delibera assunta in data 29 luglio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 18, 19, 23 e 24 dello statuto sociale;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 1327 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1999;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Poste Vita S.p.a. con sede in Roma, con le modifiche apportate all'art. 5 (oggetto sociale):

Art. 5. — Ampliamento dell'oggetto sociale prevedendo espressamente la possibilità di offrire assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e art. 16 del medesimo decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A5042

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 26 aprile 2000, n. **45.**

Acquisto di beni immobili in zone dichiarate di importanza militare - Regime autorizzatorio, articoli 1 e 2 della legge n. 1095/1935, art. 18 della legge n. 898/1976 e art. 9 della legge n. 104/1990.

Ai Prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero della difesa - Gabinetto - Ufficio legislativo

Al Ministero degli esteri - Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi

Al Ministero della giustizia - Gabinetto - Ufficio legislativo

Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Ufficio legislativo

Le vigenti disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari in zone di confine prevedono un regime vincolistico che subordina le alienazioni a stranieri al provvedimento autorizzatorio del prefetto, su parere conforme dell'autorità militare (articoli 1 e 2, legge 2 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, art. 18, legge 24 dicembre 1976, n. 898, come integrato dall'art. 9, legge 2 maggio 1990, n. 104).

È sorta al riguardo la questione relativa alla compatibilità di tale disciplina, nella parte in cui essa trova applicazione nei riguardi dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, con le disposizioni comunitarie che sanciscono la libertà di circolazione dei lavoratori, di stabilimento e di prestazione di servizi da parte dei cittadini dell'Unione europea.

Su tale delicata problematica, per la quale è attualmente pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee un giudizio volto ad acclarare la compatibilità tra le norme domestiche e quelle comunitarie, è intervenuta, su richiesta di quest'amministrazione, l'Avvocatura generale dello Stato che ha rilevato come le disposizioni cennate possano formare oggetto di censura in sede comunitaria per contrarietà alle norme del Trattato (articoli 12, 39, 43 e 49) e come si renda pertanto necessario procedere ad un intervento legislativo di modifica della disciplina domestica onde renderla compatibile con quella della Comunità europea (allegato 1).

Ciò stante, nelle more della definizione della questione in sede legislativo, occorre procedere, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso sia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che dalla Corte costituzionale, alla disapplicazione delle norme citate nel caso in cui gli atti di compravendita d'immobili oggetto della speciale disciplina avvengano a favore di persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Comunità europea.

Nel rappresentare che analoghe disposizioni vengono contestualmente diramate ai propri comandi periferici dal Ministero della difesa, si pregano le SS.LL., direttamente interessate dall'esercizio di tale potestà autorizzatoria, di volersi conformare a tale indirizzo, dandone opportuna notizia ai Distretti notarili competenti per le rispettive province.

Il Ministro: BIANCO

00A5051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8922
Yen giapponese	97,98
Dracma greca	336,60
Corona danese	7,4588
Corona svedese	8,1800
Sterlina	0,59870
Corona norvegese	8,1540
Corona ceca	36,667
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,75
Zloty polacco	4,0005
Tallero sloveno	204,9525
Franco svizzero	1,5488
Dollaro canadese	1,3289
Dollaro australiano	1,5723
Dollaro neozelandese	1,9358
Rand sudafricano	6,3435

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5138

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Protocollo di intesa tra il Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

In data 15 marzo 2000 è stato firmato a Roma il protocollo di intesa, tra il Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, con il quale viene costituito un tavolo tecnico permanente coordinato da un rappresentante del Comitato e da un rappresentante della citata Direzione del Ministero degli affari esteri.

00A5099

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia alla concessione mineraria denominata «Il Vallone» sita nel comune di Pontassieve

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze in data 23 marzo 2000, è accettata la rinuncia della società Italcementi S.p.a., con sede legale in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Il Vallone», sita in territorio del comune di Pontassieve (Firenze).

00A5100

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto internazionale di studi liguri, in Bordighera

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 aprile 2000 è stato approvato il nuovo testo statutario dell'Istituto internazionale di studi liguri, con sede in Bordighera.

00A5101

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante: «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 41/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 9, prima colonna, all'art. 6, comma 1, nella parte in cui è stato inserito il comma 2 dell'art. 14-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al penultimo rigo, dove è scritto: «... per l'intero importo che *si* trova in essi capienza ...», leggasi: «... per l'intero importo che trova in essi capienza ....»;

alla pagina 9, seconda colonna, all'art. 7, comma 1, nella parte in cui sono stati inseriti i commi 1 e 2 dell'art. 14-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, rispettivamente:

al predetto comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «... ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. *43*, ...», leggasi: «... ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. *431*, ...»;

ed al predetto comma 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... ai sensi dell'articolo 14, commi *da* 1 *a* 2.», leggasi: «... ai sensi dell'articolo 14, commi 1 *e* 2.»;

alla pagina 9, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, nella parte in cui è stato inserito il comma 1 dell'art.14-*quater* del decreto legislativo n. 124/1993, al settimo rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo *8*, comma 1,... », leggasi: «... di cui all'articolo *18*, comma 1, ...»;

alla pagina 10, prima colonna, il comma 1 dell'art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è da sostituire con il seguente comma 1: «1. Le prestazioni di cui alla lettera *a-bis)* del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-*bis*.»;

alla pagina 10, seconda colonna, all'art. 10, comma 3, al settimo rigo, dove è scritto: «... il quale risponde *il* solido con l'impresa ... », leggasi: «... il quale risponde *in* solido con l'impresa ... »;

alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 13, comma 1, nella parte in cui sono state apportate le modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al penultimo rigo del comma 1 dell'art. 13, dove è scritto: «*c)* nell'articolo 48-*bis*, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.», leggasi: «*e)* nell'articolo 48-*bis*, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.».

00A5070

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035